

10-08-14

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI  
RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE  
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

tra

La REGIONE Calabria, di seguito denominata Regione, con sede in Catanzaro, via Massara n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 02205340793, rappresentata dall'Avv. Pietro Manna, c.f. MNNPTR72E04D086F, nato il 04/05/1972 a Cosenza, domiciliato presso la sede dell'Ente in Catanzaro, VIA Massara 2, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, nominato con DPGR 76/2013 in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 199 del 30/05/2013,



e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal dr. Salvatore Moretto, in qualità di Direttore Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, nato a Milano il 20/07/1962, domiciliato per la carica presso l'ACI,

premesso

- a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";
- c) che l'art. 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi)



Handwritten initials or signature.

reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;

d) che l'ACI, Ente Pubblico non Economico ai sensi della Legge n.70 del 1975 dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

e) che l'ACI, in cooperazione con il titolare del tributo, gestisce il ruolo tributario e tutte le attività di controllo, recupero e assistenza con organizzazione propria e proprie tecnologie nelle Regioni Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano e con tecnologie non proprietarie in Toscana; gestisce altresì tutte le attività di assistenza sul territorio con tutta la propria organizzazione nelle Regioni Lombardia, Liguria e Valle D'Aosta;

f) che l'ACI gestisce su autorizzazione della Regione Calabria l'attività di riscossione mediante ATM su tutto il territorio nazionale;

g) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

h) che con decreto dirigenziale n° 9768 del 06/08/2014 è stato approvato lo schema di accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento, nel quale sono elencate e disciplinate le attività per le quali la Regione intende avvalersi delle strutture di ACI;

h) che tutte le attività in convenzione saranno svolte dall'ACI, utilizzando i dati presenti sull'archivio nazionale o sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla Regione;



R

R

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO  
ESPRESSAMENTE

**Art. 1 - Attività oggetto della convenzione**

Regione Calabria si avvale del supporto di ACI nelle attività di gestione del precontenzioso, contenzioso e di recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica, così come dettagliate negli articoli seguenti.

**Art. 2 - Controllo di qualità flussi "posizioni irregolari"**

Regione invierà ad Aci secondo le procedure concordate i flussi contenenti le posizioni dei contribuenti non in regola con il pagamento della tassa automobilistica regionale. Aci provvederà a controllare la qualità dei flussi sulla base di algoritmi di coerenza e logicità del dato e sulla base delle caratteristiche dei veicoli e della normativa fiscale. Vengono controllati altresì i fermi amministrativi, i veicoli radiati e le intestazioni sulla base dei dati presenti sul PRA.

I flussi bonificati secondo le procedure di cui al comma precedente sono restituiti entro 10 giorni lavorativi alla Regione che provvederà a rielaborare le "posizioni irregolari" e a restituirle entro ulteriori quindici giorni lavorativi ad ACI che procederà con le attività di normalizzazione indirizzi, stampa, imbustamento e postalizzazione.

ACI si impegna a fornire il tracciato degli scarti di normalizzazione per l'eventuale produzione di nuovi flussi, a seguito di bonifiche effettuate direttamente dalla Regione, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna di cui al comma precedente. Nello stesso termine dovrà essere fornito il file degli

indirizzi bonificati.

**Art. 3 - Elaborazione comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario e/o accertamento**

Espletate le attività di cui al precedente articolo 2, ACI provvederà ad inviare, entro un termine predeterminato (pari a 30 Giorni lavorativi dalla consegna del flusso definitivo in caso di flussi oltre i 50.000 avvisi e 10 giorni lavorativi per flussi sotto i 50.000 avvisi) e comunque entro i termini decadenziali, ai



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, su richiesta della Regione, alternativamente:

1. un invito al pagamento, denominato ai fini interni "Avviso Bonario", con il quale si invitano i contribuenti alla regolarizzazione, della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;
2. una comunicazione formale di accertamento dell'irregolarità della posizione, denominata "avviso di accertamento", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.

Ai fini del recupero, sarà l'amministrazione regionale a stabilire se, in relazione alla economicità ed alla efficacia dell'azione di recupero ed alle caratteristiche della posizione tributaria, inviare il tipo di atto 1) o il tipo di atto 2).

Il testo della comunicazione (avviso bonario o avviso di accertamento) e della memoria difensiva che ad esso andrà allegata, sarà elaborato da Aci e concordato con Regione.


Prima della spedizione dell'"Avviso bonario" e/o "Avviso di accertamento" ACI provvederà alla trasmissione, anche attraverso posta elettronica, di un modello di avviso selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominato "Prova Stampa" che Regione dovrà approvare.

#### **Art. 4 - Stampa imbustamento e postalizzazione**

ACI, ricevuto il nulla-osta sulle "Prove stampa" da parte della Regione, provvederà alla stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi:

- l'avviso bonario, contraddistinto da un codice partita alfanumerico univoco da trattare, sarà postalizzato attraverso posta ordinaria;
- l'avviso di accertamento, contraddistinto da un codice partita alfanumerico, sarà notificato nelle forme dell'atto giudiziario avvalendosi del servizio postale universale.

ACI si impegna a fornire entro 10 giorni lavorativi dalla postalizzazione le immagini elettroniche degli avvisi. Nel caso si tratti di avvisi di accertamento,



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



l'immagine elettronica dovrà essere comprensiva dei dati di postalizzazione (numero e data della raccomandata). Tali dati di postalizzazione dovranno inoltre essere forniti, entro il medesimo termine di dieci giorni lavorativi, a mezzo FTP secondo il tracciato record concordato tra ACI e Regione.

ACI si impegna a fornire a richiesta della Regione l'originale di ogni tipo di comunicazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

Gli originali della documentazione saranno custoditi da ACI per un periodo non inferiore ad un anno e successivamente restituiti alle sedi centrali e periferiche delle strutture tributarie, già suddivisi per area di competenza, per come indicato dalla Regione stessa.

#### **Art. 5 - Gestione dei ritorni postali**


In relazione all'Avviso di accertamento ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, previa comunicazione alla Regione, gestisce e cura direttamente:

- monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica, delle ricevute di avvenuta consegna ai contribuenti;
- la rinotificazione, entro e non oltre i termini prescrizionali, degli avvisi di accertamento non recapitati;
- la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di avvenuta consegna a soggetto diverso dall'intestatario, con monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;

la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di giacenza in deposito dell'atto in caso di mancata notificazione, con monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;

- l'archiviazione ottica delle relate di ricezione degli avvisi di accertamento con firma del destinatario e degli esiti di notifica.

ACI si impegna a fornire entro 20 giorni lavorativi dall'esito di notifica le immagini elettroniche delle relate di ricezione degli avvisi di accertamento. I



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

dati degli esiti di notifica dovranno inoltre essere forniti, entro il termine di dieci giorni lavorativi dall'esito, a mezzo FTP secondo il tracciato record concordato tra ACI e Regione.

ACI si impegna a fornire a richiesta della Regione l'originale di ogni tipo di comunicazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

Gli originali della documentazione saranno custoditi da ACI per un periodo non inferiore a un anno e successivamente restituiti alle sedi centrali e periferiche delle strutture tributarie, per come indicato dalla Regione stessa.


I costi postali sono comunicati prima della erogazione dei relativi servizi in quanto oggetto di liquidazione anticipata da parte della Regione.

#### **Art. 6 - Gestione delle memorie difensive**

Il contribuente che riceverà l'avviso di mancato pagamento, sia esso bonario o di accertamento, avrà la possibilità di effettuare le proprie contestazioni compilando la memoria difensiva allegata all'avviso e inviandola, corredata della documentazione richiesta, ai recapiti indicati individuati d'intesa tra ACI e Regione.

L'ACI, avvalendosi delle procedure di gestione del contenzioso messe a disposizione dalla Regione, si impegna a:

- ricevere le istanze di autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono pervenute richieste di pagamento della tassa automobilistica attraverso i seguenti canali: posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata e fax;
- procedere all'esame di dette istanze assegnando agli avvisi, siano essi bonari o di accertamento, un esito che potrà essere di conferma, annullamento o riliquidazione, sulla base della documentazione inviata dal contribuente, anche sull'applicativo regionale di gestione contenzioso;
- effettuare tutte le correzioni d'archivio che si renderanno necessarie direttamente sugli applicativi regionali (sia di gestione contenzioso che di gestione ordinaria).
- effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi e comunque entro i termini dei procedimenti amministrativi fissati dalle leggi nazionali e regionali.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- provvedere all'archiviazione ottica della documentazione presentata dal contribuente.

Al fine di favorire lo scambio di comunicazioni tra ACI e Regione, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata, attraverso la quale ACI potrà sottoporre a Regione i casi di particolare complessità.

ACI provvederà ad effettuare le lavorazioni in autotutela fino al tetto di 50.000 pratiche, raggiunto il quale interpellerà la Regione affinché venga autorizzato un ulteriore scaglione.

ACI si impegna a fornire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione le immagini elettroniche delle memorie. La rendicontazione delle lavorazioni effettuate (comprensiva di numero avviso, numero pratica, targa veicolo, periodo tributario, esito e note memoria, azioni compiute sugli archivi regionali, data della lavorazione e utenza operatore) dovrà essere trasmessa alla Regione entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta lavorazione.

ACI si impegna a fornire a richiesta della Regione l'originale della documentazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

#### **Art. 7 – Riscossione**

Ferme restando le disposizioni inerenti la riscossione mediante ATM e Internet banking disciplinate tra le parti da apposita Convenzione, la Regione autorizza ACI alla riscossione delle tasse automobilistiche anche per il tramite della rete degli Studi di Consulenza aderenti agli Automobile Club Provinciali (infra Delegazioni AC) in connessione telematica con l'Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche o lo SGATA.

Nell'ipotesi di cui al primo comma ACI, ai fini delle riscossione, garantisce la gestione amministrativa delle Delegazioni: entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione ACI trasmette alla Regione l'elenco delle Delegazioni mediante le quali assicurerà il servizio di riscossione. Tali Delegazioni non potranno continuare a riscuotere sulla base della eventuale Convenzione stipulata con la Regione che per gli effetti del presente articolo si intenderà decaduta dal giorno della trasmissione del predetto elenco.

La Regione potrà comunque richiedere, motivandola, la sospensione o revoca della riscossione presso una delle Delegazioni AC autorizzate da ACI, quando gli atti compiuti dal responsabile o suo incaricato siano lesivi



*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

dell'immagine della Regione o dei diritti o degli interessi legittimi dei cittadini o quando il servizio erogato non risponda ai livelli di qualità definiti in propri atti o documenti dalla regione per i propri Uffici.

ACI assicura e garantisce alla Regione il corretto riversamento delle tasse automobilistiche incassate dall'ACI e dalle Delegazioni AC, assumendo il relativo rischio di insolvenze, riassicurato dalle polizze fideiussorie rilasciate a proprio favore dalle Delegazioni AC e da un meccanismo di riversamento accentrato: ACI provvede infatti ad effettuare un unico riversamento attraverso bonifico alla Regione pari a quanto riscosso da ACI e dalle Delegazioni AC, entro il quarto giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica).

#### **Art. 8 - Pagamento degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento**

ACI gestisce in esclusiva, per la durata della presente convenzione, il servizio di riscossione a lista per l'incasso degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso bonario e di accertamento ivi comprese sanzioni, interessi e spese di notifica, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società suoi convenzionati, attraverso la riscossione on-line e presso propri sportelli abilitati, attraverso gli sportelli di poste e ITB.

I dati sulle riscossioni di cui al primo comma saranno messi a disposizione di Regione ogni 10 giorni in formato magnetico e le somme incassate saranno riversate attraverso bonifico per decadi.

#### **Art. 9 – Veicoli di interesse storico o collezionistico**

La Regione Calabria si impegna ad avviare l'iter legislativo finalizzato al riconoscimento dell'ACI come ente certificatore dell'interesse storico o collezionistico di auto e motoveicoli ai sensi e nel rispetto dell'art. 60 del nuovo codice della strada e dell'art. 215 del relativo regolamento di attuazione n. 495/1992.

ACI si impegna a sua volta, quale Ente certificatore riconosciuto, ad effettuare a titolo gratuito le verifiche sui veicoli di interesse storico o



*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature or mark.*

collezionistico che la Regione intenderà segnalare a campione, al fine di verificare la veridicità delle attestazioni effettuate dai contribuenti.

#### **Art. 10 - Contestazione delle pratiche trattate da ACI**

Qualora i contribuenti contestino in via extra giudiziale ovvero impugnino giurisdizionalmente gli atti trattati da ACI, ACI provvederà a mettere a disposizione i relativi fascicoli, alla Regione Calabria che curerà direttamente la fase di costituzione in giudizio ai sensi di legge.

#### **Art. 11 - Allegati**

La presente convenzione comprende gli allegati A e B, che specificamente definiscono:

Allegato A) Allegato Economico - in atti presso il Settore Tributi -

Allegato B) Tracciati record di rendicontazione e trasmissione dati – come da procedure standardizzate di gestione della Tassa Automobilistica in uso presso la Regione e in atti in formato elettronico presso il Settore Tributi -



#### **Art. 12 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività**

L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa e secondo il principio della leale collaborazione sancito dall'articolo 120 della costituzione.

Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, compatibilmente con i dati disponibili sulle banche dati e con le procedure messe a disposizione dalla Regione.

Per l'espletamento delle attività in convenzione, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica.

L'ACI è disponibile a garantire supporto e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione qualora l'amministrazione stessa ne rilevi la necessità e ne faccia



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

richiesta. Aci garantisce altresì la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

### **Art. 13 - Controlli**

La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione.

L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate.

Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI al Settore Tributi della Regione Calabria, a mezzo lettera raccomandata.

In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

### **Art. 14 - Obblighi a carico dell'ACI**

L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro e dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.

Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.

L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al dirigente del Settore Tributi della Regione Calabria, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

In ogni caso, al fine dell'esecuzione della presente convenzione, l'ACI provvederà a nominare due responsabili (di cui uno per gli aspetti amministrativo-contabili ed uno per gli aspetti tecnici) che dovranno relazionarsi con la Regione.

#### **Art. 15 - Obblighi a carico della Regione**

La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie.

A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare due responsabili che dovranno relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.

La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati e delle procedure di gestione software necessari allo svolgimento dei servizi affidati ad ACI con la presente Convenzione.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della d.lgs. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ACI è autorizzata al trattamento dei dati connessi all'attività oggetto della convenzione, adottando le misure di sicurezza previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

#### **Art. 16 - Decorrenza e durata della Convenzione**

Il rapporto di Convenzione decorre dal 1 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2016.


Fermo restando quanto previsto dal seguente articolo 23, a decorrere dal secondo anno solare di durata la Regione si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art.1373 comma 2 del Codice Civile, dandone comunicazione ad ACI con almeno tre mesi di preavviso e senza pagamento di alcun corrispettivo.

Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

#### **Art. 17 - Modifiche normative**

Qualora, a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della L.42/2009 ovvero nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'applicazione in relazione ai servizi affidati con la presente convenzione.

Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi.



A handwritten signature, possibly 'R', written in black ink.

### **Art. 18 - Formazione ed aggiornamento del personale**

La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento del personale ACI adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

### **Art. 19 – Rimborso costi di esercizio**

Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito in € #29094200# per ogni anno solare di gestione, e comunque nel solo caso di emissione di avvisi nell'anno stesso.

Il corrispettivo a consumo relativo all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è indicato nell'allegato A.

### **Art. 20 - Modalità di fatturazione e pagamento**

Il pagamento del corrispettivo a forfait di cui all'art. 19, comma 1 sarà corrisposto ad ACI entro l'anno di riferimento, in quattro soluzioni trimestrali

Il pagamento del corrispettivo per le attività a consumo di cui all'articolo 19, comma 2 sarà corrisposto ad ACI entro 15 giorni dalla data di avvio della postalizzazione degli atti di cui al citato comma 2, articolo 19.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 60 dalla data di emissione.

Nella ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione dei relativi corrispettivi.

### **Art. 21 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori**

La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.

A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente il Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche.



G

f

I referenti della Regione sono il dott Umberto Alessio Giordano e la dott.ssa Rosanna Giuliani.

**Art. 22. Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso**

Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, la Regione metterà a disposizione i programmi applicativi (software), attuali e futuri, da intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

ACI non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e non potrà riprodurre o duplicare i programmi. Inoltre ACI non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione.

La gestione dei dati dovrà risultare conforme alla normativa prevista dal DLgs 196/03 che impone, tra l'altro, la conservazione separata dei dati sensibili dai dati anagrafici, senza possibilità di ricostruzione del dato integrale, se non con le necessarie autorizzazioni. ACI è tenuto a rispondere pienamente ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33-36 e relativo Allegato B. ACI, in particolare, si assumerà l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite, per tutte le banche dati afferenti al sistema informativo bollo auto. Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente descritte in appositi documenti. Inoltre, ACI fornisce evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 (adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e incaricati ecc.). Qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza deve essere segnalato con meccanismi la cui efficacia deve



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

essere proporzionale alla gravità della violazione (dai semplici log, agli avvisi immediati agli amministratori, fino alla generazione di allarmi per i tentativi di effrazione anche fisica). Di tali eventi deve sempre essere data comunicazione al Settore Tributi della Regione Calabria, entro 2 ore dal verificarsi dell'evento.

#### **Art. 23- Inadempienze contrattuali**

Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

Qualora ACI non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista, decurtandone la somma corrispondente dal pagamento di quanto ancora dovuto.

Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi relativi ai servizi saranno decurtati in misura proporzionale, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Le controversie che dovessero insorgere tra ACI e Regione sono sottoposte per il tentativo di risoluzione preliminare alla commissione paritetica di cui al successivo art. 24.

#### **Art. 24 - Commissione paritetica**

Al fine della migliore conduzione del rapporto collaborativo di cui alla presente convenzione la Regione costituisce una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI, due dalla Regione). In relazione all'ordine del giorno potranno partecipare ai lavori della Commissione, ma senza diritto di voto, rappresentanti di IFM srl o Aci Informatica.



La Commissione svolge le attività di monitoraggio dei servizi previsti nella presente convenzione.

Valuta e propone la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti.

Avrà inoltre il compito di proporre miglioramenti organizzativi e ottimizzazioni procedurali finalizzate al miglioramento delle prestazioni per i cittadini ed al contenimento dei costi gestionali, amministrativi e di accesso ai servizi.

Assume la presidenza della commissione paritetica

#### Art. 25 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Catanzaro con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### Art. 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

#### Art. 27 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

La presente convenzione che consta di pagine totali 16, e relativi allegati A e B, in atti presso il Settore Tributi, è redatta in numero 3 originali ad un unico effetto.



Letta, approvata e sottoscritta in \_\_\_\_\_

Il 10-09-14

Per la Regione Calabria

CONSIGLIO REGIONALE  
v. Pietro MANNA

Per l'Automobile Club d'Italia

*Sebastiano Manna*

